



# sinthema

STRATEGIE PER COMPETERE

## **CIRCOLARE MENSILE GENNAIO 2011**

Vicenza, Gennaio 2011

Con la presente circolare mensile, lo studio desidera informare e aggiornare i Signori Clienti in merito alle recenti novità normative in materia fiscale e ad aspetti particolari delle rilevazioni contabili.

Cordialità.





## *INDICE*

---

### **1) LE NOVITA' FISCALI DEL MESE**

### **2) LE PRINCIPALI SCADENZE**

### **3) APPROFONDIMENTI:**

- ➔ TRACCIABILITA' FINANZIARIA NEGLI APPALTI PUBBLICI, MORATORIA FINO A GIUGNO 2011 PER I CONTRATTI GIÀ ESISTENTI
- ➔ AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2010 - 2011
- ➔ LE REGOLE DI COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA RELATIVO ALL'ANNO 2010
- ➔ UTILIZZO DELLE RITENUTE DA PARTE DI STUDI ASSOCIATI E SOCIETÀ
- ➔ VISTO DI CONFORMITÀ OBBLIGATORIO PER COMPENSAZIONI "ORIZZONTALI" DI CREDITI IVA ECCEDENTI I 15.000 EURO
- ➔ LA DETERMINAZIONE DEL PRO RATA DEFINITIVO PER L'ANNO 2010
- ➔ TARIFFE ACI 2011 E GESTIONE DEL BENEFIT AUTO
- ➔ NOTA MINISTERIALE SUL DIRITTO CAMERALE ANNUALE 2011



## 1) LE NOVITA' FISCALI DEL MESE

---

### Reverse charge sui cellulari e componenti di personal computer dal 1° aprile 2011

---

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito la portata dell'autorizzazione comunitaria concessa all'Italia per l'estensione del reverse charge alle cessioni di telefoni cellulari e componenti di personal computer. Il nuovo obbligo si applicherà alle cessioni effettuate dal 1° aprile 2011: la norma nazionale (art.17, co.6, lett. b e c del DPR n.633/72) fa riferimento alla cessione di personal computer, telefoni cellulari e rispettivi componenti ed accessori. Il documento di prassi ministeriale, invece, ribadisce che l'autorizzazione comunitaria all'applicazione interna dell'inversione contabile è limitata alla vendita non al dettaglio di telefoni cellulari (non cessione di loro componenti ed accessori) e dispositivi a circuito integrato prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale (non cessione di personal computer). Pertanto, il reverse charge si applicherà alle cessioni poste in essere nelle fasi di commercializzazione precedenti la vendita al dettaglio, purché il cessionario sia un soggetto passivo italiano. **Imprese e professionisti che acquisteranno tali beni presso dettaglianti continueranno a vedersi addebitata l'imposta sul valore aggiunto sulle fatture secondo le regole ordinarie.**

### Aumento del tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2011: dall'1% all'1,5%

---

A decorrere dal 1° gennaio 2011 la misura del tasso legale di interesse è aumentata dall'1% all'1,5%. L'intervento comporta una serie di riflessi di natura civilistica: la nuova misura del tasso di interesse interesserà tutti i crediti certi, liquidi ed esigibili per cui le parti non abbiano disposto diversamente o in relazione ai quali non si applichi il disposto del D.Lgs. n.231/02 in tema di interessi di mora. Dal punto di vista tributario e previdenziale la suddetta variazione comporterà, tra gli altri:

- ➔ una variazione nel calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso, in relazione ai quali – per i periodi a cavallo del 2010 e 2011 – sarà necessario effettuare un conteggio separato in relazione ai giorni di ritardo del vecchio e nuovo anno;
- ➔ una variazione nei calcoli da utilizzare per la quantificazione fiscale dell'usufrutto e delle rendite (art.14 e 17 D.Lgs. n.346/90);
- ➔ una differente misura di applicazione della presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo, di cui all'art.45, co.2 del Tuir;



- ➔ una variazione degli interessi connessi alle procedure di riscossione di debiti per tributi fiscali e locali, ove non diversamente stabilito dalle singole leggi di imposta.

### **Imprese di rilevante dimensione: nuovo parametro di individuazione a decorrere dal 1° gennaio 2011**

---

A decorrere dal 1° gennaio 2011, si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a centocinquanta milioni di euro. Tale valore è utilizzato ai fini dell'individuazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto delle imprese di cui al periodo precedente per le quali l'Agenzia delle Entrate attiva un controllo sostanziale, di norma, entro l'anno successivo a quello della relativa presentazione.

### **Trasporto collegato a cessione all'esportazione non imponibile ai fini Iva**

---

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale dell'acquisto di un bene da uno stato dell'Unione Europea collegato all'operazione di vendita e trasporto dello stesso in un Paese extra UE. La società istante attribuisce l'incarico ad un agente di provvedere alla spedizione del bene direttamente dal Paese del fornitore UE al paese del cliente extra UE. In forza del rapporto contrattuale di mandato senza rappresentanza intercorrente con l'agente, la natura giuridica delle prestazioni rese dal mandatario al mandante è la stessa di quelle rese o ricevute in nome proprio e per conto del mandante stesso. L'operazione principale è qualificabile come una cessione all'esportazione e assumendo la prestazione dell'agente la natura di trasporto la stessa è considerata non imponibile ai fini Iva ai sensi dell'art.9, co.1, n.2 del DPR n.633/72. Infine, in relazione agli adempimenti formali, si rileva che per la predetta prestazione di servizio esiste l'obbligo di autofatturazione per il committente nazionale, benché la medesima non sia imponibile, a condizione che il prestatore non sia residente nel territorio dello Stato poiché, in caso contrario, si applicano le normali regole in tema di fatturazione.

### **Sistri: doppia proroga per l'avvio del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e per il MUD 2010**

---

L'avvio del nuovo sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) è stato posticipato al 1° giugno 2011. È stato approvato un nuovo decreto che ha nuovamente prorogato il termine fissato dal vecchio decreto del 28/09/10 (1° gennaio 2011) per l'avvio completo del SISTRI. La proroga consente alle imprese di continuare a tracciare i singoli movimenti di carico, scarico, trasporto e destinazione dei rifiuti



mediante i consueti registri e formulari. Il decreto del 22/12/10 rinvia, inoltre, al 30 aprile 2011 il termine per la presentazione della dichiarazione annuale MUD 2010, con la quale produttori, smaltitori e recuperatori di rifiuti devono dichiarare i rifiuti prodotti e gestiti nel 2010.

## Coefficienti di ammortamento dei beni strumentali per le imprese di noleggio

---

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito il criterio di determinazione dei coefficienti di ammortamento fiscali applicabili ai beni materiali strumentali delle imprese esercenti attività di noleggio.

Dal punto di vista contabile l'ammortamento va effettuato in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene (art.2426 c.c.). Dal punto di vista fiscale, invece, le quote di ammortamento ammesse devono essere determinate in misura non superiore ai coefficienti stabiliti nel D.M. del 31/12/88 e sono ridotte alla metà per il primo esercizio. Tutti i beni materiali strumentali sono fiscalmente ammortizzabili, compresi quelli concessi in locazione o comodato a terzi: ai fini della corretta determinazione dei coefficienti di ammortamento occorre far riferimento all'attività esercitata dal locatore o comodante e non al settore di attività in cui il locatario/comodatario utilizza il bene, salvo il caso delle imprese che operano nel settore del noleggio. In questa ipotesi, invece, il coefficiente di ammortamento deve essere ricercato nel gruppo di attività dell'utilizzatore in modo da dare una rappresentazione più realistica del deterioramento fisico dei beni, a condizione che il bene venga impiegato per tutta la sua vita utile esclusivamente nel medesimo settore di attività, anche da parte di più utilizzatori.

## indice dei prezzi al consumo di novembre 2010

---

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di novembre 2010, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 137,9. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a +1,7%. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto per le quote accantonate per il mese di novembre è pari 2,534794.



## 2) PRINCIPALI SCADENZE

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 gennaio 2011 al 15 febbraio 2011, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

In primo piano vengono illustrate le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

### SCADENZE PARTICOLARI

<b>31 Gennaio</b>	<b>Studi di settore</b> Scade oggi il termine per comunicare, attraverso apposito software, le cause che giustificano le anomalie o gli scostamenti relativi agli studi di settore in Unico 2010.
	<b>Comunicazioni black list</b> Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei paesi c.d. "black-list", scade oggi il termine di comunicazione integrativa dei dati delle operazioni intercorse nel trimestre luglio/settembre 2010 ovvero nei mesi da luglio a novembre 2010, senza applicazione di sanzioni.

### SCADENZE FISSE

<b>15 gennaio</b>	<b>Registrazioni contabili</b> Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €154,94.
	<b>Fatturazione differita</b> Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
	<b>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</b> Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività



	<p>commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>
<b>16 gennaio</b>	<p><b>Versamenti Iva</b> Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di dicembre al netto dell'acconto Iva versato (codice tributo 6012).</p> <p><b>Ravvedimento</b> Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 16 dicembre con sanzione ridotta al 2,5%.</p> <p><b>Dichiarazioni d'intento</b> Scade oggi l'invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di dicembre.</p> <p><b>Versamento ritenute da parte condomini</b> Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p><b>Versamento delle ritenute e dei contributi Inps</b> Scade oggi il termine per il versamento delle ritenute alla fonte sui compensi corrisposti nel mese precedente, dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di dicembre, relativamente ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p><b>Inps - Contributi dovuti da artigiani e commercianti</b> Per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'Inps scade oggi il versamento relativo al quarto trimestre 2010.</p> <p><b>Versamento delle ritenute alla fonte operate dai sostituti d'imposta</b> Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute effettuate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi.</p> <p><b>Sostituti di imposta - redditi di lavoro dipendente</b> Scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nel mese precedente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef.</p> <p><b>Eredi dei contribuenti deceduti dopo il 16 febbraio 2010 che</b></p>



	<b>presentano la dichiarazione per conto del de cuius</b> Gli eredi delle persone decedute dopo il 16 febbraio 2010 che presentano Unico 2010 per conto del de cuius devono provvedere entro oggi al versamento delle imposte dovute con maggiorazione dello 0,4%.
<b>20 gennaio</b>	<b>Conai</b> Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di dicembre, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.
<b>25 gennaio</b>	<b>Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese precedente</b> Scade oggi il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
<b>26 gennaio</b>	<b>Ravvedimento dell'acconto Iva</b> Ultimo giorno utile per la regolarizzazione con ravvedimento del versamento dell'acconto Iva relativo all'anno 2010 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 27 dicembre 2010
<b>30 gennaio</b>	<b>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</b> Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/01/11.
<b>31 gennaio</b>	<b>Presentazione elenchi Intra 12</b> Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di dicembre 2010. <b>Comunicazioni black list</b> Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei paesi c.d. "black-list" scade oggi il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettuate nel mese o trimestre precedente. <b>Presentazione del modello Uniemens Individuale</b> Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di dicembre.
<b>15 febbraio</b>	<b>Registrazioni contabili</b> Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €154,94. <b>Fatturazione differita</b>



Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

**Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche**

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

### 3) APPROFONDIMENTI

#### TRACCIABILITA' FINANZIARIA NEGLI APPALTI PUBBLICI, MORATORIA FINO A GIUGNO 2011 PER I CONTRATTI GIÀ ESISTENTI

Con la Legge n.136 del 13 agosto 2010, dal titolo "*Piano straordinario contro le mafie*", sono state introdotte all'articolo 3 importanti disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari, finalizzate a prevenire infiltrazioni criminali relative ai lavori, ai servizi ed alle forniture di natura pubblica. Successivamente, il D.L. n.187 del 12 novembre 2010, convertito con la L. n.217 del 17 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.295 del 18 dicembre 2010, ha modificato il testo originario degli artt. 3 e 6 della L. n.136/10.

#### **Contratti assoggettati ai nuovi obblighi**

L'articolo 6 del D.L. n.187/10 coordinato con la legge di conversione, con l'intento di sciogliere alcuni dubbi interpretativi, chiarisce che:

- ➔ la nuova disciplina si applica immediatamente per i contratti sottoscritti successivamente al 7 settembre 2010 e per i contratti di subappalto ed i subcontratti da essi derivanti;
- ➔ viene previsto un termine (moratoria) di 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n.187/10 per consentire l'adeguamento alle nuove regole per i contratti stipulati precedentemente al 7 settembre 2010 e per i contratti di subappalto ed i subcontratti da essi derivanti.

È importante precisare che i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti stipulati antecedentemente al 7 settembre 2010 dovranno essere adeguati alle norme di tracciabilità **entro il prossimo 17 giugno 2011**.

Fino alla data in cui tali contratti saranno adeguati, per gli stessi non vigono gli obblighi di tracciabilità. Qualora tali contratti non siano aggiornati entro il termine del 17 giugno



2011, la norma prevede che gli stessi si intenderanno automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità ai sensi dell'art.1374 c.c. e, quindi, il mancato rispetto delle stesse da parte dei soggetti interessati costituirà causa di risoluzione del contratto.

Nella conversione in legge del D.L. n.187/10 è stato, inoltre, previsto l'innalzamento della soglia di spese quotidiane non soggette alla tracciabilità da € 500 a € 1.500: l'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per le spese giornaliere dovrà essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni.

### AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2010 - 2011

Si comunica che entro il **16 febbraio 2011** i datori di lavoro devono calcolare e versare il premio Inail, dovuto come conguaglio a saldo per l'anno precedente (regolazione) ed anticipo per l'anno in corso (rata). Con l'autoliquidazione del premio il datore di lavoro comunica anche le retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente ai lavoratori ed agli altri soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compilando il modello 1031 (Dichiarazione delle retribuzioni).

È importante precisare che il modello 1031 deve ordinariamente essere presentato entro il **16 febbraio 2011**. Qualora il modello venga trasmesso per **via telematica** all'Inail, potrà essere presentato entro il successivo termine del **16 marzo 2011**, ferma restando la scadenza del pagamento del premio al 16 febbraio 2011. Qualora il modello venga inviato in forma cartacea, rimane fissa la scadenza del 16 febbraio 2011.

Ove non si fosse già provveduto, si prega di far pervenire allo Studio le basi di calcolo ed il prospetto contenente i dati relativi al tasso ed alla oscillazione per la determinazione del premio, inviati dall'Inail ai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2010 con il modulo 20SM.

I Signori clienti dovranno comunicare in tempo utile le modalità di pagamento del premio Inail: è possibile, infatti, procedere al pagamento, oltre che in un'unica soluzione, in quattro rate, la prima delle quali entro il 16 febbraio 2011 e le successive rispettivamente entro il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre. Le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi, da calcolare in base ad un tasso annuo che sarà comunicato in seguito dall'Inail.

➔ Il datore di lavoro che **intenda continuare ad avvalersi della rateazione** ed abbia già espresso in occasione della precedente autoliquidazione tale volontà, è



**esonerato dall'obbligo di barrare l'apposita casella "SI" del modello 1031, riportata a fianco della dizione "rateazione ai sensi della L. n.449/97";**

- ➔ Il datore di lavoro che **intenda avvalersi per la prima volta della rateazione, deve barrare l'apposita casella "SI" del modello 1031, riportata a fianco della dizione "rateazione ai sensi della L. n.449/97";**
- ➔ Il datore di lavoro che **intenda modificare la modalità di pagamento rateale, versando il premio in unica soluzione, deve barrare l'apposita casella "NO" del modello 1031, riportata a fianco della dizione "rateazione ai sensi della L. n.449/97".**

Se si presume che le retribuzioni, nell'anno 2011, siano da erogare in misura inferiore a quelle effettivamente corrisposte nell'anno precedente (es. riduzione del personale ovvero trasferimento di ramo di azienda), è possibile comunicare all'Inail le variazioni delle retribuzioni entro il 16 febbraio 2011, al fine di evitare di pagare un premio anticipato maggiore di quello che poi sarà dovuto a consuntivo. In sede di autoliquidazione 2010/2011 si potrà usufruire di specifiche **agevolazioni contributive** che di seguito si riportano nei loro tratti essenziali.

<b>Riduzione dell'11,50% per le imprese edili</b>	Si applica alla sola regolazione 2010 ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano regolari nei confronti di Inail, Inps e Casse Edili e che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di salute e prevenzione nei 5 anni precedenti.
<b>Riduzione del 14,50% per gli artigiani autotrasportatori</b>	Si applica alla sola regolazione 2010 alle imprese artigiane del settore autotrasporto di merci in conto terzi.
<b>Riduzione dell'80% per i pescatori</b>	Si applica alla regolazione 2010 e alla rata 2011 alle imprese che esercitano la pesca in acque costiere, interne o lagunari.
<b>Reimpiego dei dirigenti privi di occupazione</b>	Per le imprese che occupano meno di 250 dipendenti e per i consorzi tra di esse, che assumono, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è concesso per ciascun dirigente assunto un contributo pari al 50% del premio assicurativo dovuto, sia in sede di regolazione che di rata, a patto che l'azienda sia in possesso dei requisiti per il rilascio del



	DURC.
<b>Inserimento dei disabili</b>	Il beneficio della fiscalizzazione totale (100%) o parziale (50%) del premio per ogni lavoratore disabile assunto si applica esclusivamente alle aziende con autorizzazione concessa entro il 31 dicembre 2007.
<b>Sostegno alla maternità/paternità</b>	Per i lavoratori assunti con contratto a termine, in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria (congedo di paternità o maternità) o facoltativa (congedo parentale), i datori di lavoro con meno di 20 dipendenti hanno diritto allo sgravio nella misura del 50% dei premi assicurativi dovuti, a patto che l'azienda sia in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC.
<b>Cooperative e loro consorzi operanti in territori montani</b>	Per le imprese cooperative che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici i premi sono ridotti qualora le stesse siano situate in zone svantaggiate e in zone particolarmente svantaggiate.
<b>Contratti di inserimento</b>	Ai datori di lavoro che assumono con contratti di inserimento si applica una riduzione a seconda dei casi pari al 25%, 40%, 50% e 100%, in presenza delle condizioni previste dal D.Lgs. n.276/03 e dal regolamento CE n.2204/2002.
<b>Imprese artigiane</b>	Lo sconto è riconosciuto a favore delle aziende che hanno fatto richiesta di ammissione al beneficio, che non hanno denunciato infortuni nel biennio precedente, in regola con gli adempimenti contributivi e con le disposizioni di cui al D.Lgs. n.81/08, e che hanno effettuato interventi di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, nell'ambito di piani pluriennali concordati tra le parti sociali.

## LE REGOLE DI COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA RELATIVO ALL'ANNO 2010

In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva relativo all'anno 2010 emergente dalla dichiarazione Iva annuale, si ricordano le restrittive regole introdotte già dallo scorso anno con il D.L. n.78/09, attuato per il tramite dell'aggiunta di un nuovo periodo all'art.17 del D.Lgs. n.241/97 e ad una serie di interventi operati sul DPR n.322/98 e sul DPR n.542/99.



Sul tema dei limiti introdotti dall'art. 31 del DL 78/2010 relativamente alle compensazioni operate da soggetti che presentano ruoli scaduti per importi superiori ai 1.500 Euro si rinvia all'allegata circolare relativa alle novità per il 2011.

In pratica, per effetto di tali regole, gli utilizzi del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale per importi superiori ad €10.000, possono essere eseguiti solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui esso emerge (per utilizzi in compensazione superiori alla soglia di €15.000, invece, è necessaria anche l'apposizione del visto di conformità di cui si dirà in altra informativa specifica).

Si ricorda che tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni "orizzontali" (quelle effettuate con altri tributi diversi dall'Iva o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle "Iva da Iva", anche se superano le soglie dei 10.000 o 15.000 euro.

In sintesi le regole da applicare.


### **Compensazione "libera" per i crediti Iva non superiori a 10.000 euro**

Chi intende utilizzare in compensazione per l'intero anno 2011 credito Iva per importi non superiori ad €10.000, può presentare il modello F24:

- ➔ già dal 1° gennaio 2011 (e, quindi, già in occasione della prima scadenza "tipica" del 17 gennaio 2011) ;
- ➔ senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva;
- ➔ potendo utilizzare per il versamento sia i canali telematici di Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato) sia un sistema di *home* o *remote banking*.

Tali compensazioni per importi non superiori ad €10.000 sono possibili indipendentemente dall'ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i "primi" 10.000 euro del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo.

In materia di compensazioni tra debiti e crediti Iva, come chiarito dalla C.M. n.29/E/10:





**invece,**

ottobre 2010 ravveduto utilizzando in compensazione il credito Iva annuale 2010).

### **Compensazione dei crediti superiori a 10.000 euro**

Chi intende compensare il credito Iva per importi superiori ad €10.000, invece, dovrà prima presentare la dichiarazione annuale Iva e poi procedere alla compensazione presentando il modello F24 con la seguente tempistica:

non prima del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale.

occorre, inoltre, attendere 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione (quindi non è possibile presentare la dichiarazione Iva 2011 il 28/02/11 e compensare il 3 marzo 2011).

Per agevolare i tempi di utilizzo del credito Iva in compensazione, è previsto che il contribuente escluda la dichiarazione annuale Iva dall'unificazione con la dichiarazione dei redditi, e, quindi, possa presentarla in anticipo rispetto alla canonica scadenza del modello Unico.

Stante l'attuale termine iniziale per la presentazione della dichiarazione annuale (fissato al 1° febbraio), risulta pertanto **impossibile presentare prima del 16 marzo** un modello F24 con utilizzo in compensazione di crediti Iva per importi superiori ad €10.000.

- ➔ gli F24 contenenti utilizzi in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori ad €10.000 potranno essere trasmessi unicamente tramite i canali di Entratel o Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato), quindi NON si può utilizzare il canale bancario (*home banking o remote banking*)
- ➔ gli F24 presentati senza osservare tali regole (prima delle tempistiche o con canali difformi da quelli previsti) verranno scartati dalla procedura.

### **Residuo credito Iva relativo all'anno 2009**

Infine, per una corretta applicazioni di tali regole si ricorda che:

- ➔ il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta 2009, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale ed utilizzato nel 2011 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2011 relativa all'anno 2010, non deve sottostare alle regole descritte, a condizione che non venga fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva (in pratica, nel modello F24, deve ancora essere indicato "2009" come anno di riferimento); ciò in quanto per questo credito relativo al 2009 la dichiarazione annuale già è stata presentata nel 2010 e quindi le tempistiche sono già state rispettate (l'unica



cautela riguarda il caso di superamento del limite dei 15.000 euro, laddove la dichiarazione Iva relativa al 2009 non sia stata "vistata"; in questo caso, per poter compensare il residuo credito 2009 nel 2011 oltre tale limite occorre procedere all'apposizione del visto tramite ripresentazione (integrativa) nella dichiarazione relativa al 2009);

- ➔ al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta 2009, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli effetti "rigenerato" come credito Iva relativo all'anno 2010 e come tale soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte.

Per evitare di incorrere in sanzioni, si invita, pertanto, la gentile Clientela a valutare molto attentamente la presentazione di modelli F24 recanti utilizzi in compensazione "orizzontale" del credito Iva relativo all'anno 2010 o del residuo credito Iva relativo all'anno 2009.

## VISTO DI CONFORMITÀ OBBLIGATORIO PER COMPENSAZIONI "ORIZZONTALI" DI CREDITI IVA ECCEDENTI I 15.000 EURO

Si ricorda la gentile clientela che il credito che scaturisce dalle dichiarazioni Iva, come peraltro già avveniva lo scorso anno, non è liberamente utilizzabile.

In altra informativa si è detto circa la necessità di presentare la dichiarazione Iva prima di poter effettuare compensazioni superiori ad € 10.000; in aggiunta a tale limite, se il credito Iva che si intende utilizzare in compensazione derivante dalla dichiarazione annuale supera la soglia di € 15.000, sarà necessario che sulla dichiarazione venga apposto un visto di conformità che certifichi la "qualità" del credito.

Si ricorda, al contrario, che i crediti Iva scaturenti dalle richieste trimestrali (modello TR) non richiedono l'apposizione del visto di conformità.

Pertanto, al fine di poter utilizzare il credito Iva annuale per un importo superiore ad €15.000, l'impresa dovrà alternativamente ottenere:

- ➔ il visto di conformità di un professionista abilitato ed iscritto all'elenco DRE che assume il diretto controllo e la responsabilità delle scritture contabili tenute direttamente dal contribuente, che predispone la dichiarazione annuale Iva e quindi la trasmette telematicamente;
- ➔ il visto di conformità da parte del Responsabile di un CAF Imprese (RAF) che assume il diretto controllo e la responsabilità delle scritture contabili tenute direttamente dal contribuente, con la precisazione che l'assistenza fiscale dei CAF è esclusa per le imprese soggette all'Ires tenute alla nomina del collegio sindacale e alle quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore;



- ➔ l'attestazione dal parte dell'organo preposto al controllo contabile di cui all'art.2409-*bis* del c.c. (società di capitali, nei casi previsti). Come chiarito dalla R.M. n.90/E/10, nel caso di enti locali, tale attestazione viene apposta dai revisori.

Appare pertanto importante ricordare quanto segue:

- ➔ i nuovi adempimenti comporteranno prestazioni aggiuntive e nuove responsabilità in capo al soggetto che dovrà rilasciare il visto di conformità;
- ➔ i soggetti che matureranno crediti Iva di poco superiori ai €15.000, onde evitare inutili aggravii, avranno convenienza solo entro tale limite, rinviando la quota eccedente a riporto;
- ➔ gli stessi soggetti con crediti Iva rilevanti dovranno preoccuparsi al più presto della chiusura annuale dell'Iva, al fine di consentire allo Studio la predisposizione e l'invio della dichiarazione, nonché consentire di porre in essere le necessarie verifiche per l'apposizione del visto di conformità (qualora lo Studio venga incaricato di tale adempimento).

## UTILIZZO DELLE RITENUTE DA PARTE DI STUDI ASSOCIATI E SOCIETÀ

Come avvenuto già lo scorso anno, grazie all'interpretazione estensiva proposta dall'Agenzia delle Entrate attraverso la C.M. n.56/E/09, le ritenute d'acconto subite da soggetti trasparenti (studi associati tra professionisti, società di persone e società di capitali in trasparenza) possono essere utilizzate oltre che dai soci per abbattere propri debiti d'imposta, anche dalle stesse associazioni/società dalle quali dette ritenute provengono.

Si tratta di un'apertura di grande importanza soprattutto per gli studi professionali dove il "monte ritenute" attribuito a ciascun associato si dimostra spesso molto superiore alle esigenze di compensazione di tale associato; al contrario, se tali eccedenze vengono restituite all'associazione professionale, questa le può utilizzare per effettuare propri versamenti (Iva, contributi dei dipendenti, ecc).

Secondo la nuova interpretazione, il ragionamento logico deve essere così ricostruito:

- ➔ lo studio associato subisce le ritenute in corso d'anno;
- ➔ alla fine del periodo, le stesse ritenute sono imputate ai soci sulla base della quota di attribuzione del reddito;
- ➔ il socio inserisce le ritenute nella propria dichiarazione ed utilizza la quota necessaria per azzerare le proprie imposte;
- ➔ in caso di eccedenza, il socio può "restituire" allo studio associato la parte non utilizzata, in modo che lo stesso ne possa beneficiare per effettuare la



compensazione; una volta restituita l'eccedenza, la stessa non potrà più essere nuovamente attribuita al socio;

- ➔ lo studio associato eroga al socio un importo in denaro esattamente corrispondente alle ritenute ricevute.

Come si può vedere, il sistema viene strutturato in modo da rendere subito utilizzabili dei crediti che, diversamente, restavano immobilizzati in capo alla persona fisica, magari per alcuni anni.

Salvo quanto tra un attimo si dirà in merito all'accordo preventivo tra i soci, la società / studio associato non deve attendere la predisposizione della dichiarazione per poter utilizzare dette ritenute: tale utilizzo può infatti avvenire già dal 1 gennaio dell'anno successivo (1/01/11 per le ritenute relative al periodo d'imposta 2010).


### L'esplicito assenso

Al fine di consentire la restituzione dei crediti eccedenti, l'Agenzia richiede un esplicito assenso dei partecipanti, da manifestarsi con modalità che possano evidenziare una data certa. In particolare sembrano idonee le seguenti modalità:

- ➔ atto pubblico;
- ➔ scrittura privata autenticata;
- ➔ atto privato registrato presso l'Agenzia a tassa fissa;
- ➔ raccomandata (è bene che sia fatta in plico ripiegato senza busta);
- ➔ apposizione sull'atto del timbro postale con la speciale procedura vigente presso le Poste;
- ➔ tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC).

Non è chiaro se l'assenso di cui si parla possa essere manifestato in modo singolo da ogni socio (quindi può riguardare anche solo alcuni dei partecipanti), oppure debba essere necessariamente in forma collegiale; appare più logica la prima ipotesi, anche se sul punto è bene attendere ulteriori chiarimenti.

Infine, tale assenso può essere:



Ovviamente, nel caso di accordo che esplica i propri effetti anche per il futuro, è concessa la possibilità di revoca, trattandosi di un credito tributario che è nella



disponibilità del singolo socio. Anche la revoca, è evidente, va manifestata con atto avente data certa.

L'atto di assenso deve essere precedente all'utilizzo delle ritenute restituite; è pertanto necessario che esso abbia la data certa anteriore a quella di presentazione dell'F24 contenente il credito compensato.

Pertanto, se si intende utilizzare al 16/01/11 in compensazione una quota di ritenute, è necessario che entro tale data venga apposta la data certa al documento in cui risulta l'accordo.

Coloro che abbiano già predisposto l'accordo lo scorso anno nella forma continuativa, quest'anno non hanno ulteriori adempimenti sotto tale profilo.

### **Compilazione del modello F24**

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardanti la modalità attraverso la quale compilare il modello F24 nel quale dette ritenute vengono utilizzate in compensazione:

Il **codice tributo** da utilizzare, istituito con la R.M. n.6/E dell'11 febbraio 2010, è il **6830** denominato "*Credito IRPEF derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci ai soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR*" da utilizzare nella sezione erario del modello F24; L'**anno di riferimento**, secondo quanto chiarito dalla successiva C.M. n.29/E del 3 giugno 2010, è quello relativo al periodo d'imposta oggetto della dichiarazione dei redditi da cui il credito in questione sorge. Pertanto, se nel 2011 verranno utilizzate le ritenute maturate con riferimento al 2010 (e che quindi saranno evidenziate nel prossimo modello dichiarativo Unico 2011) si dovrà indicare l'anno 2010.

### **LA DETERMINAZIONE DEL PRO RATA DEFINITIVO PER L'ANNO 2010**

La problematica della determinazione del pro rata interessa coloro che compiono operazioni esenti nello svolgimento dell'attività propria dell'impresa o della professione; è il caso, ad esempio, delle banche, delle assicurazioni, dei promotori finanziari, delle agenzie di assicurazione, dei medici, dei fisioterapisti, e in generale dalle imprese che operano in campo immobiliare (di compravendita, di gestione, di costruzione).

Tali soggetti che nel corso del 2010 hanno svolto operazioni esenti non di tipo occasionale devono, ad anno appena concluso, affrettarsi ad eseguire in via extracontabile i conteggi per determinare la percentuale del pro rata definitivo di detrazione dell'Iva sugli acquisti.



Ciò in quanto il co.5 dell'art.19 del DPR n.633/72 (decreto Iva), prevede che la quantificazione dell'Iva indetraibile da pro rata venga effettuata alla fine di ciascun anno solare in funzione diretta delle operazioni effettuate, mentre, nel corso dell'esercizio, l'indetraibilità dell'Iva è determinata in funzione della percentuale provvisoria di pro rata individuata in relazione alle operazioni effettuate nell'anno precedente.

Soprattutto per coloro che liquidano l'Iva con periodicità mensile, quindi, la determinazione del pro rata definitivo dell'anno 2010 costituisce il pro rata provvisorio che dovrà essere adottato già dalla liquidazione del mese di gennaio 2011: pertanto occorrerà verificare la percentuale di pro rata definitivo 2010 entro il prossimo 16/02/11, al fine di evitare di versare un importo non corretto.

Si evidenzia, inoltre, che la percentuale definitiva del pro rata assume rilevanza anche ai fini della corretta determinazione del reddito e dell'Irap, in quanto la corrispondente Iva indetraibile da pro-rata costituisce un costo generale deducibile ai fini di tali imposte.


## TARIFFE ACI 2011 E GESTIONE DEL *BENEFIT* AUTO

Nel Supplemento Ordinario n.284 alla Gazzetta Ufficiale n.299 del 23 dicembre 2010, sono state pubblicate le consuete tabelle relative ai costi chilometrici di esercizio delle autovetture e motocicli elaborate dall'Acì e valide per i calcoli relativi all'utilizzo promiscuo delle auto aziendali da parte dei dipendenti a decorrere dal primo gennaio 2011.

Le tabelle, come di consueto, individuano il tipo di vettura e la serie, quindi forniscono il costo chilometrico e l'importo annuo del *fringe benefit*.

### **Le regole del *fringe benefit***

La concessione, a titolo oneroso, di un'autovettura in uso promiscuo ad un dipendente, consente all'azienda:





Tale deduzione riguarda tanto le spese di acquisizione (ammortamenti, canoni di *leasing* e canoni di noleggio) quanto le spese di gestione (carburanti, spese di manutenzione, pedaggi autostradali, ecc).

Qualora il veicolo sia stato acquistato dal datore di lavoro e concesso in uso promiscuo al dipendente senza l'addebito di un corrispettivo specifico, si configura un uso a titolo gratuito, con la conseguenza che si renderanno applicabili le ordinarie regole di deducibilità dei costi (40% nei limiti prefissati) e di detraibilità dell'Iva (40%).

Conseguentemente, alle deduzioni/detrazioni di cui abbiamo detto, l'azienda imputerà al dipendente un *benefit* imponibile, determinato computando il 30% della percorrenza convenzionale di 15.000 Km prevista per il veicolo in uso, al netto dei "riaddebiti" che il datore di lavoro effettuerà al dipendente.

Tali riaddebiti, soggetti ad Iva ed imponibili per l'azienda, devono essere trattenuti ovvero pagati (se fatturati) **entro il termine del periodo d'imposta** cui si riferiscono.

Ricordiamo che al fine dell'applicazione delle regole del *fringe*, l'automobile deve essere concessa ai dipendenti (anche diversi) per la maggior parte del periodo di imposta anche se per periodi non consecutivi. Come avevamo già riportato in una precedente informativa, relativamente ai costi chilometrici 2010, la L. n.88/09 ha modificato la nozione di valore normale dei veicoli stradali a motore e di cellulari assegnati in uso ai dipendenti, il valore normale deve essere stabilito da appositi criteri individuati da un D.M. da approvarsi entro il 26 novembre 2009. Dobbiamo purtroppo ripeterci affermando che ancora oggi tale decreto non è stato emanato.

## NOTA MINISTERIALE SUL DIRITTO CAMERALE ANNUALE 2011

L'art. 18, commi 4 e 5, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dall'art. 1, comma 19, del D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, determina e – in caso di variazioni significative del fabbisogno – aggiorna la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola Camera di Commercio, da parte di tutte le imprese iscritte ovvero annotate nei registri di cui all'art. 8 della medesima Legge, compresi gli importi minimi e massimi, quelli dovuti in misura fissa e quelli applicabili alle unità locali.

Alla luce della suddetta previsione normativa, il **Ministero dello sviluppo economico** ha avviato l'iter di **definizione del decreto di determinazione del diritto annuale 2011**, confermando, in generale quello previsto per l'esercizio 2010. In tale sede, ha altresì disciplinato la situazione di quei soggetti che, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 23/2010, sono tenuti ad un pagamento in passato non dovuto, ovvero in misura differente, quali, ad esempio:

- ➔ le **società semplici**, a prescindere dalla ragione sociale (agricola e non), e quelle di **avvocato** iscritte nella **sezione speciale** di cui all'art. 16, comma 2, del D.Lgs. 2



febbraio 2001, n. 96: il **diritto annuale 2011** non è più dovuto in misura fissa, essendo commisurato al fatturato dell'esercizio precedente;

- ➔ le **imprese individuali** iscritte nella sezione ordinaria del registro camerale: sono obbligate al versamento del diritto annuale 2011 in **misura fissa** in luogo di una commisurata al fatturato;
- ➔ i **soggetti iscritti al Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative** (REA): divengono soggetti al pagamento in **misura fissa**, a dispetto del passato esonero.

Il predetto decreto di determinazione del diritto annuale 2011 non è, tuttavia, ancora entrato in vigore, con l'effetto che – nelle more della definizione e pubblicazione del provvedimento, attesa con congruo anticipo rispetto alla scadenza dell'adempimento – l'importo dovuto dalle **nuove imprese** è stato determinato con un'**apposita nota del Ministero dello sviluppo economico**:

- ➔ nuove imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del registro delle imprese: euro 88,00;
- ➔ nuove unità locali appartenenti ad imprese già iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese: euro 18,00;
- ➔ nuove imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese, che prima versavano la misura prevista per la prima fascia di fatturato, ora prevista come misura fissa: euro 200,00;
- ➔ tutte le altre nuove imprese iscritte nel registro delle imprese, diverse da quelle oggetto di disposizioni particolari o altre innovazioni: euro 200,00;
- ➔ nuove unità locali appartenenti ad imprese già iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese: euro 40,00;
- ➔ nuove unità locali di imprese con sede principale all'estero di cui all'art. 9, comma 2, lettera b), del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581: euro 110,00;
- ➔ nuove sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero: euro 110,00.

Nel caso di soggetti rispetto ai quali non è possibile invocare la misura del diritto camerale stabilito dal precedente decreto, il Ministero dello sviluppo economico raccomanda l'applicazione delle seguenti **modalità di versamento, prudenziali e salvo conguaglio**:

- ➔ nuovi soggetti iscritti al REA: euro 30,00;
- ➔ nuove imprese con ragione di società semplice non agricola: euro 200,00;
- ➔ nuove società di cui all'art. 16, comma 2, del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96: euro 200,00;
- ➔ nuove imprese con ragione di società semplice agricola: euro 100,00;
- ➔ nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice non agricola, oppure di cui all'art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 96/2001: euro 40,00;



- ➔ nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice agricola: euro 20,00.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

